



**MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL DAL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52, COME INTEGRATO DAL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127 "MISURE URGENTI PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEL LAVORO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE L'ESTENSIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI SCREENING"**

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| INDICE di<br>REVISIONE         | 00-PO DA 42   |  |
| DATA di<br>AGGIORNAMENTO       | 14/10/2021  |  |
| DESCRIZIONE<br>MODIFICHE       | Emissione   |  |
| REDAZIONE<br><br>Data .....    | C. Leali - UOC Legale, Giuridico e Affari Generali<br><br>V.Berta - Dirigente Amministrativo Legale, Giuridico e Affari Generali<br><br>C. Tudori – Titolare incarico di organizzazione gestione giuridica risorse umane - UOC Risorse Umane<br><br>E. Zicarelli – Collaboratrice DPO aziendale | Firma _____<br><br>Firma _____<br><br>Firma _____<br><br>Firma _____ |
| PRE-VERIFICA<br><br>Data ..... | A. Scarafoni - UOC Qualità e Risk Management<br><br>C. Paganoni - UOC Qualità e Risk Management   | Firma _____<br><br>Firma _____                                       |
| VERIFICA<br><br>Data.....      | E. Tanzi- Direttore UOC Risorse Umane<br><br>S. Benedetti- Responsabile UOS Trasparenza e Internal Auditing /UOC Legale, Giuridico e Affari Generali<br><br>G. Cannella – DPO aziendale<br><br>A.Rossodivita – Direttore ad interim UOC Qualità e Risk Management                               | Firma _____<br><br>Firma _____<br><br>Firma _____<br><br>Firma _____ |
| APPROVAZIONE<br><br>Data.....  | A. De Vitis - Direttore Amministrativo  | Firma _____  |

## Sommario

|  |           |
|--|-----------|
| <b><u>PREMESSA</u></b> .....                                       | <b>3</b>  |
| <b><u>SCOPO</u></b> .....  | <b>3</b>  |
| <b><u>RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI</u></b> .....                      | <b>3</b>  |
| <b><u>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</u></b> .....                       | <b>4</b>  |
| <b><u>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ</u></b> .....                      | <b>4</b>  |
| <b>1.SOGGETTI DESTINATARI DELL'OBBLIGO DI GREEN PASS</b> .....     | <b>4</b>  |
| <b>2.VALIDITÀ PROCEDURA</b> .....                                  | <b>4</b>  |
| <b>3.PREVENTIVA COMUNICAZIONE</b> .....                            | <b>4</b>  |
| <b>4.OBBLIGO DI VERIFICA GREEN PASS SUL LUOGO DI LAVORO</b> .....  | <b>5</b>  |
| <b>5.LUOGO DI LAVORO</b> .....                                     | <b>5</b>  |
| <b>6.MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI</b> ..... | <b>5</b>  |
| 6.1 Descrizione modalità operativa controlli di 1° .....           | <b>5</b>  |
| 6.2 Descrizione modalità operativa controlli di 2° .....           | <b>8</b>  |
| <b>7.VIOLAZIONI</b> .....  | <b>10</b> |
| <b>8.ESENZIONI</b> .....   | <b>10</b> |

## **PREMESSA**

Al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, per l'accesso ai luoghi di lavoro di ASST Valtellina e Alto Lario è fatto **obbligo di possedere** e di **esibire**, su richiesta, la certificazione verde COVID – 19 (Green Pass), valida per tutta la durata lavorativa, fatte salve le esenzioni espressamente previste e disciplinate dalla normativa rilevante in materia (vedi infra).

A tal proposito, ASST Valtellina e Alto Lario informa, per il tramite di apposite informative, tutti i Soggetti interessati all'applicazione della presente procedura ed affigge, ad ogni ingresso principale di ASST, l'informativa per il trattamento dei dati personali e particolari per la gestione degli accessi ai locali aziendali ai sensi del d.l. 52/2021 ss.mm.ii. "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da covid-19" (all.to 1), unitamente alla cartellonistica (all.to 2) contenente le seguenti informazioni:

Ai sensi del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, , come integrato dal Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 *"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"*, **PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO DI QUESTA ASST VALTELLINA E ALTO LARIO È OBBLIGATORIO POSSEDERE ED ESIBIRE, SU RICHIESTA, LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 GREEN PASS"**.

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venire meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il COVID-19, né l'obbligo vaccinale previsto per il personale sanitario a norma del Decreto-Legge n. 44/2021.

La procedura è stata redatta tenendo presente la complessità organizzativa di questa ASST Valtellina e Alto Lario che consta di una pluralità di Strutture, dislocate all'interno di una superficie che consta di 3.795 kmq.

## **SCOPO**

Lo scopo di questa procedura è di definire le modalità operative per l'organizzazione aziendale delle verifiche, effettuate a campione, della documentazione attestante la sussistenza di uno dei requisiti di accesso ai luoghi di lavoro specificatamente previsti dalle norme sopra citate, considerando che tali controlli, per garantire una maggiore efficacia, sono effettuati, dapprima, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro aziendali e, successivamente, durante l'intero orario di lavoro, all'interno del perimetro di ASST Valtellina e Alto Lario.

## **RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI**

- Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 *"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening"*;
- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 *"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"*;
- Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, *"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76;
- DPCM 17 giugno 2021 *"Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»"*;

- Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 “*Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.*”;
- DPCM 12 ottobre 2021 “*Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale*”.

## **DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

- Informativa *privacy* (all.to 1);
- Cartellonistica (all.to 2);
- Lettera di incarico Soggetto incaricato della verifica (1° livello) QCODE ex D.L. 22/04/2021, n. 52 (all.to 3);
- Lettera di incarico al trattamento di dati personali - Soggetto incaricato della verifica (all.to 4);
- Lettera di incarico Soggetto incaricato della verifica e dell'accertamento (2° livello) verifica QCODE ex D.L. 22/04/2021, n. 52 (all.to 5);
- Lettera di incarico al trattamento di dati personali Soggetto incaricato della verifica e dell'accertamento (all.to 6);
- Registro verifiche (all.to 7);
- Registro segnalazioni (all.to 8);
- Verbale di accertamento ex art.13 L.689/1981 (all.to 9);

## **DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ**

### **1. SOGGETTI DESTINATARI DELL'OBBLIGO DI GREEN PASS**

La presente procedura si applica al Personale dipendente di ASST Valtellina e Alto Lario e a tutti i Soggetti che svolgono presso di essa, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, d'ora in avanti denominati SOGGETTI INTERESSATI.

### **2. VALIDITÀ PROCEDURA**

La presente procedura ha validità dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, salvo eventuali proroghe.

### **3. PREVENTIVA COMUNICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 3 del DL 139/2021, così come specificato dal DPCM 12 ottobre 2021, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore di il lavoratore è tenuto a comunicare al relativo Responsabile - tramite email alla casella [greenpass@asst-val.it](mailto:greenpass@asst-val.it), esclusivamente la condizione di NON possesso della certificazione verde, ove ricorrano specifiche necessità organizzative, al fine di garantire l'efficace programmazione della turnistica e soddisfare le esigenze di continuità dei servizi aziendali. Il lavoratore che sia destinatario della richiesta di cui sopra è tenuto a riscontrare la stessa in ottemperanza alle prescrizioni del DPCM del 12 ottobre 2021.

Si precisa che la richiesta di cui sopra, in ogni caso, non fa venire meno l'obbligo di effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione sussistente in capo all'Azienda.

Si precisa ulteriormente che il possesso del green pass non può, in accordo alla legislazione vigente, costituire oggetto di autocertificazione.

Nel caso in cui dalle predette comunicazioni si dovesse rilevare una **interruzione di servizio essenziale**, il datore di lavoro potrà attivare, in via d'urgenza, convezioni tra enti senza particolari formalità. Ai medesimi fini potrà essere adottata ogni misura di riorganizzazione interna, quale mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l'eventuale impossibilità di poter impiegare personale privo dei requisiti di accesso ai luoghi di lavoro di cui al D.L. n. 52/2021 e ss.mm.ii..

#### **4. OBBLIGO DI VERIFICA DEL POSSESSO DI ALMENO UNA DELLE CONDIZIONI DI VALIDITÀ RICHIESTE DAL D.L. 52/2021 E SS.MM.II. NECESSARIE PER ACCEDERE AI LOCALI AZIENDALI**

- ✓ L'obbligo di verifica del possesso di almeno una delle condizioni richieste dal D.L. 52/2021 e ss.mm.ii. necessarie per accedere ai locali aziendali è posto in capo, ai sensi dell'art. 9 quinquies, comma 4, del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 ad ASST, nella persona del Datore di Lavoro che - avvalendosi di apposito personale incaricato - verificherà, a campione, il rispetto delle prescrizioni di cui al D.L. 52/2021, da parte del Personale dipendente di ASST Valtellina e Alto Lario e da parte di tutti i Soggetti che svolgono presso di essa, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni;
- ✓ al Datore di lavoro dei Soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in Azienda, anche sulla base di contratti esterni. Difatti, per questi Soggetti la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al D.L. 52/2021, è effettuata oltre che da ASST anche dai rispettivi Datori di Lavoro.

#### **5. LUOGO DI LAVORO**

Per luogo di lavoro si intende qualsiasi spazio fisico di ASST Valtellina e Alto Lario, al chiuso o all'aperto, in cui il Soggetto Interessato possa accedere, a prescindere dalle specifiche incombenze affidategli.

#### **6. MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI**

La verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel 52/2021 è:

- svolta dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, salvo eventuali proroghe;
- articolata su due distinti livelli, al fine di garantire una maggiore efficacia dei controlli stessi, a tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori in Azienda. Difatti, le verifiche in argomento verranno effettuate, a campione, dal personale incaricato, sia al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro aziendali (controlli di 1° livello), sia all'interno del perimetro di ASST Valtellina e Alto Lario (controlli di 2° livello), come di seguito dettagliato.

##### **6.1 Descrizione modalità operativa controlli di 1° livello**

I controlli di 1° livello vengono attuati:

- **DA CHI:** dagli Incaricati alla verifica, nominati dal Direttore Generale, quale Datore di Lavoro, con apposita lettera di Incarico predisposta ai sensi dell'art. 9 quinquies, comma 5 del D.L. 22/04/2021, n. 52 (all.to 5);
- **COME:** tramite l'applicazione mobile denominata VerificaC19 - presente sullo smartphone dato in dotazione agli Incaricati - mediante la lettura del QR CODE previsto nelle certificazioni di cui al D.L. 52/2021 o tramite verifica della documentazione cartacea idonea al fine in accordo alle prescrizioni del DPCM del 12 ottobre 2021. Sul punto, si evidenzia che nelle more della predisposizione dei QR

CODE dei certificati di esenzione dalla vaccinazione, gli interessati non saranno soggetti ad alcun controllo (Vd. par. 8 della presente procedura);

- **A CAMPIONE**, stimato del 20% dei presenti che accedono alla fascia oraria di riferimento, almeno come di seguito riportato:

| <b>PRESIDIO ospedaliero</b> | <b>nr campione</b> |
|-----------------------------|--------------------|
| CHIAVENNA                   | 20                 |
| MORBEGNO                    | 20                 |
| SONDALO                     | 50                 |
| SONDRIO                     | 80                 |
| <b>Totale complessivo</b>   | <b>170</b>         |

| <b>Struttura</b>          | <b>nr campione</b> |
|---------------------------|--------------------|
| Bormio/Livigno            | 10                 |
| Tirano                    | 10                 |
| PreSST Chiavenna          | 10                 |
| PreSST Dongo              | 5                  |
| PreSST Morbegno           | 10                 |
| PreSST Sondrio            | 15                 |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>60</b>          |

Per quanto riguarda le strutture presenti sul territorio di pertinenza di questa ASST e non ricomprese nelle tabelle sopra riportate, non saranno effettuati i controlli di primo livello ma verranno effettuati esclusivamente i controlli di secondo livello, su un campione stimato del 20% dei presenti che accedono alla fascia oraria di riferimento.

- **DOVE**: al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro nonché all'interno dei luoghi adibiti a sede di lavoro;
- **QUANDO**: giornalmente o periodicamente secondo l'organizzazione aziendale che tiene conto della complessità delle Strutture distribuite sull'intero territorio di ASST;
- **NELLA FASCIA ORARIA** indicata dal Referente aziendale degli Incaricati alla verifica, previa adeguata programmazione volta a garantire il criterio della rotazione;

#### **6.1.1 Strumenti per l'espletamento dei controlli di 1° livello**

L'Azienda fornisce a ciascuna postazione di verifica (varco) i seguenti strumenti:

- N.1 smartphone dotato di App VerificaC19;
- N.1 registro per annotare lo svolgimento dell'attività di controllo, da consegnare al Referente aziendale degli Incaricati per la relativa conservazione.
- N.1 registro per annotare l'elenco dei soggetti a cui, eventualmente, non è stato consentito l'accesso in quanto i) privi di una delle condizioni per accedere ai sensi del D.L. 52/2021 ss.mm.ii., ii) se si rifiutano di sottoporsi ai controlli ovvero iii) se dall'esito della lettura del

QR CODE, la certificazione esibita non risulta valida,, da trasmettere, ove compilato alla fine del turno di controllo alla UOC Risorse Umane (via mail all'indirizzo [presenze@asst-val.it](mailto:presenze@asst-val.it)).

La trasmissione via email dovrà rispettare i criteri di sicurezza e di protezione dei dati adottati da questa ASST. Il file dovrà pertanto essere trasmesso esclusivamente come "allegato" dell'email e non potrà avere altri destinatari al di fuori dell'indirizzo email sopra indicato.

Successivamente l'UOC Risorse Umane informerà il Responsabile del Soggetto interessato dell'assenza del medesimo dal servizio.

L'UOC Risorse Umane provvederà altresì d'ufficio ad imputare la causale di assenza sulla giornata interessata ed eventualmente sulle successive. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso emolumento, comunque denominato (né di carattere fisso o continuativo, accessorio o indennitario). Le giornate di assenza ingiustificata sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità servizio o per la maturazione di scatti economici o avanzamento di carriera).

#### **6.1.2. La verifica del possesso delle condizioni richieste dal D.L. 52/2021 e ss.mm.ii. necessarie per accedere ai locali aziendali nei controlli di 1° livello**

Il Soggetto interessato, su richiesta dell'Incaricato alla verifica, mostra – in formato digitale oppure cartaceo – il QR CODE abbinato alla propria certificazione per la verifica.

L'App VerificaC19 mostra graficamente al Soggetto accertatore:

- la validità o non validità della certificazione:
- il nome
- il cognome
- la data di nascita

dell'intestatario della stessa.

L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta, in qualunque forma, dei dati dell'intestatario. Difatti, la verifica consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

L'accertatore può richiedere l'esibizione del documento di identità o del badge aziendale per verificare la rispondenza dei dati personali della certificazione all'intestatario della certificazione e per segnalare agli uffici interni preposti eventuali irregolarità.

Si precisa che per i soggetti in attesa del rilascio della certificazione si riterranno validi i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano la sussistenza di uno dei requisiti richiesti per il rilascio della stessa.

L'Incaricato alla verifica, nel rispetto della normativa Privacy, annota nel registro lo svolgimento del controllo e:

- A. permette al Soggetto interessato l'accesso in Azienda se, dall'esito della lettura del QR Code, la certificazione è valida,

- B. intima al Soggetto interessato di allontanarsi dall'Azienda, se privo di certificazione o se si rifiuta di esibirlo ovvero se dall'esito della lettura del QR Code, la certificazione non è valida.

Per qualsiasi necessità, il Soggetto incaricato dell'accertamento può richiedere l'intervento del Referente aziendale degli Incaricati, che definisce l'organizzazione dei varchi e dei turni.

Si riportano, di seguito, gli esempi di esiti lettura del QR code Green Pass:



Si specifica che il Personale dipendente di ASST nel caso:

- in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19;
- o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato **assente ingiustificato** fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre **2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, salvo eventuali proroghe.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso emolumento, comunque denominato (né di carattere fisso o continuativo, accessorio o indennitario). Le giornate di assenza ingiustificata sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità servizio o per la maturazione di scatti economici o avanzamento di carriera).

## 6.2 Descrizione modalità operativa controlli di 2° livello

Diversamente, i controlli di 2° livello vengono svolti:

- **DA CHI:** dai Soggetti incaricati dell'accertamento, nominati dal Direttore Generale, quale Datore di Lavoro, con apposita lettera di Incarico predisposta ai sensi dell'art. 9 quinquies,



comma 5 del D.L. 22/04/2021, n. 52 (all.to 7) e individuati di norma nei Direttori di U.O.C e nei Titolari di funzioni di coordinamento e di organizzazione;

- **COME:** tramite l'applicazione mobile denominata VerificaC19 - presente sullo smartphone dato in dotazione dall'Azienda - mediante la lettura del QR CODE previsto nelle certificazioni di cui al D.L. 52/2021 o tramite verifica della documentazione cartacea idonea al fine in accordo alle prescrizioni del DPCM del 12 ottobre 2021. Sul punto, si evidenzia che nelle more della predisposizione dei QR CODE dei certificati di esenzione dalla vaccinazione, gli interessati non saranno soggetti ad alcun controllo (Vd. par. 8 della presente procedura);
- **A CAMPIONE:** ciascun Soggetto incaricato dell'accertamento deve effettuare il controllo di 2° livello almeno una volta alla settimana, che può interessare qualsivoglia soggetto destinatario dell'obbligo di Green Pass, compresi gli Incaricati della verifica e dell'accertamento;
- **DOVE:** all'interno di ASST Valtellina e Alto Lario;
- **QUANDO:** durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

### **6.2.1 Strumenti per l'espletamento dei controlli di 2° livello**

L'Azienda fornisce a ciascun soggetto accertatore i seguenti strumenti:

- N.1 registro per annotare lo svolgimento dell'attività di controllo, da conservare agli atti.
- N. 1 verbale di accertamento per annotare l'accesso in violazione delle disposizioni di cui al D.L.52/2021, da trasmettere, tramite l'UOC Legale, Giuridico e Affari Generali, UOC Risorse Umane, al Direttore Generale o suo delegato per i provvedimenti relativi alla contestazione. Tali Incaricati si avvalgono, per il controllo, dell'App Verifica C19 utilizzabile dal proprio smartphone o da quello aziendale, se fornito.

### **6.2.2 La verifica del possesso delle condizioni richieste dal D.L. 52/2021 e ss.mm.ii. necessarie per accedere ai locali aziendali nei controlli di 2° livello**

Su richiesta del Soggetto incaricato dell'accertamento, il SOGGETTO INTERESSATO, mostra – in formato digitale oppure cartaceo – il QR CODE abbinato alla propria certificazione per la verifica di validità.

L'App VerificaC19 mostra graficamente al Soggetto accertatore:

- la validità o non validità della certificazione:
- il nome
- il cognome
- la data di nascita

dell'intestatario della stessa.

L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta, in qualunque forma, dei dati dell'intestatario. Difatti, la verifica consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

L'accertatore può richiedere l'esibizione del documento di identità o del badge aziendale per verificare la rispondenza dei dati personali della certificazione all'intestatario della certificazione verde COVID-19.

Si precisa che per i soggetti in attesa del rilascio della certificazione si riterranno validi i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle

farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano la sussistenza di uno dei requisiti richiesti per il rilascio della stessa.

Il Soggetto incaricato dell'accertamento, nel rispetto della normativa Privacy, annota nel registro lo svolgimento della verifica e:

- A. permette al SOGGETTO INTERESSATO la permanenza in Azienda se, dall'esito della lettura del QR Code, la certificazione è valida,
- B. compila il verbale di accertamento della violazione delle disposizioni di cui al D.L. 52/2021 se il Soggetto interessato è privo di certificazione, o se si rifiuta di esibirla ovvero se dall'esito della lettura del QR CODE, la certificazione non è valida, trasmette il citato verbale, tramite l'UOC Legale, Giuridico e Affari Generali, al Direttore Generale o suo delegato per i provvedimenti relativi alla contestazione della violazione al SOGGETTO INTERESSATO; intima al Soggetto interessato di allontanarsi dall'Azienda.

ESEMPIO ESITO LETTURA QR CODE: vedasi paragrafo 5.1.2

## **7. VIOLAZIONI**

L'accesso dei Soggetti interessati dalla presente procedura ai luoghi di lavoro aziendali in violazione dell'obbligo di possesso e, su richiesta, di presentazione di idonea certificazione, è punito con la sanzione, irrogata dal Prefetto, di cui al comma 8 dell'art.1 del D.L.52/2021, e alle conseguenze disciplinari applicabili.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, la responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o della certificazione altrui.

## **8. SOGGETTI ESENTI DALLA CAMPAGNA VACCINALE**

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione.

Nelle more del relativo applicativo, detti lavoratori devono tempestivamente trasmettere via e-mail al Medico Competente (mdl.so@asst-val.it) idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute, specificando nell'oggetto 'Certificato di Esenzione Green Pass'.

Non appena il Medico Competente fornirà riscontro al diretto interessato rispetto alla idoneità del suddetto documento, occorrerà presentarsi al lavoro muniti del nulla osta ricevuto dal Medico Competente. Per il primo periodo di applicazione della nuova normativa (dal 15 fino al 22 ottobre 2021) sarà sufficiente possedere ed esibire la sola email di invio della documentazione di esonero al Medico Competente.